



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Realizzazione condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito in Comune di Mascali (CT) agli impianti aziendali di Acoset S.p.A.
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	5315
<i>Proponente</i>	Acoset S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Sottocommissione VIA n. 266 del 28 maggio 2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS), registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Società Acoset S.p.a. con nota prot. 8287 del 21 aprile 2020, acquisita con prot. MATTM-34056 del 12 maggio 2020, per il progetto “*Realizzazione condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito in Comune di Mascali (CT), agli impianti aziendali di Acoset S.p.A.*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto, lo studio preliminare ambientale ed il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017, sono stati pubblicati sul sito web dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) in data 15 giugno 2020 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM-44821 del 15 giugno 2020 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione tecnica VIA/VAS) la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 21 aprile 2020, ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., al punto, lettera d) “acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km” alla quale si applicano i criteri e le soglie definiti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, poiché la condotta interessa parzialmente l'area del Parco Regionale dell'Etna istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Regione del 17 marzo 1987 ed inserito nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (codice EUAP0227);

PRESO ATTO che oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Acoset S.p.a., in qualità di gestore del servizio idropotabile in 21 Comuni della fascia pedemontana etnea, sono gli interventi di realizzazione di una condotta idrica interrata, della lunghezza di 17,695 km, di diametro pari a 400 mm, per il trasporto dell'acqua potabile tra il pozzo denominato “Rosella”, localizzato nel Comune di Mascali, e gli impianti di distribuzione aziendali;

PRESO ATTO che il tracciato di progetto della condotta idrica si sviluppa tra l'area pedemontana e l'area metropolitana della provincia di Catania, interessando i Comuni di Mascali, Milo, Zafferana Etnea, Sant'Alfio, Trecastagni, nel cui territorio è situata la stazione di servizio Acoset e dove il nuovo acquedotto sarà connesso ad una condotta già esistente, e Viagrande;

PRESO ATTO che il progetto è stato inserito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il tramite dell'Assemblea Territoriale Idrica - ATO 2 - Catania nell'elenco degli *“interventi necessari e urgenti per il settore idrico - sezione acquedotti del Piano nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della Legge 205/2017”*, configurandosi come opera strategica sia per il miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile dei Comuni serviti, sia per l'ottimizzazione della gestione della risorsa idrica nel territorio pedemontano e metropolitano etneo;

PRESO ATTO che gli interventi di progetto hanno le seguenti finalità:

- Incrementare la flessibilità di gestione delle proprie reti idriche e, conseguentemente, ridurre l'approvvigionamento d'acqua da fonti private
- Garantire maggiore disponibilità di risorsa idrica per sopperire ad eventuali deficit di rete che potrebbero derivare da malfunzionamenti di tratti dell'infrastruttura acquedottistica esistente o dalla ridotta disponibilità della risorsa attualmente in uso;
- Garantire la disponibilità di una risorsa idrica di elevata qualità;
- Garantire una risorsa idrica aggiuntiva a servizio del territorio in previsione di possibili cambiamenti climatici che potrebbero influenzarne la disponibilità;

PRESO ATTO che gli elementi principali degli interventi di realizzazione del collegamento idraulico tra il pozzo “Rosella” e gli impianti di fornitura della risorsa idropotabile ubicati nel comune di Trecastagni sono la condotta adduttrice, le opere d'arte e gli attraversamenti dei corsi d'acqua; in particolare:

- La condotta adduttrice interrata, in ghisa sferoidale, con portata di dimensionamento pari a 150 l/s e lunghezza di 17,695 km, avrà un diametro pari a 500 mm per i primi 190 m e pari a 400 mm per la restante parte, la condotta sarà posata prevalentemente lungo le sedi stradali, ad una profondità compresa tra 0,70 m e 1 m nei tratti a fondo naturale, e fino a 3,59 m nei tratti a fondo bituminoso;
- La condotta attraversa un torrente con un manufatto sub-alveo, di lunghezza pari a circa 11,00 m, realizzato mediante lo scavo del fondo dell'alveo in direzione trasversale al flusso delle acque e fino ad una profondità di 1,5 m. A valle dello scavo verrà realizzato un sistema di protezione della condotta costituito da gabbioni in rete metallica riempiti con pietrame aventi larghezza 1,0 m e profondità non inferiore a 1,5 m dal piano di campagna e da un materasso in rete metallica riempito in pietrame da porre sul letto del torrente in corrispondenza della sezione di attraversamento della condotta;
- La condotta attraversa altri 11 corsi d'acqua con manufatti esistenti;

CONSIDERATO che con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, la condotta attraversa il Parco Regionale dell'Etna (codice EUAP0227) per circa 12km; sono presenti, inoltre, i seguenti siti Natura 2000:

- ZSC ITA070014 “Monte Baracca Contrada Giarrita”, a circa 700 m dal pozzo “Rosella”, nel Comune di Mascali;

- ZSC/ZPS ITA070015 “Canalone del Tripodo”: il tracciato ricade in prossimità del perimetro della ZSC/ZPS, in corrispondenza della S.P. 92, nel Comune di Zafferana Etnea;
- ZSC ITA070020 “Bosco di Milo”: il tracciato ricade in prossimità del perimetro della ZSC, tra i Comuni di Milo e Zafferana Etnea;
- ZSC/ZPS ITA070016 “Valle del Bove”: il sito si trova a circa 600 m dal punto a distanza minore sito in Via Algerazzi, nel Comune di Zafferana Etnea;

CONSIDERATO che con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 sopra richiamate, i siti della Rete Natura 2000 più vicini al tracciato sono la ZSC/ZPS ITA070015 “Canalone del Tripodo” e la ZSC ITA070020 “Bosco di Milo”, i cui perimetri però risultano separati dal tracciato dalle sedi stradali, rispettivamente la S.P. 92, detta Via Cassone e la strada comunale Via Algerazzi;

CONSIDERATO che, come riportato nella documentazione integrativa predisposta dalla Società proponente, con riferimento all’attraversamento della condotta nel territorio del Parco Regionale dell’Etna (codice EUAP0227), con nota prot. 450/2019 del 13 dicembre 2019, l’Ente Parco ha rilasciato l’autorizzazione per la realizzazione dell’opera all’interno delle aree del Parco, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella citata nota, ritenendo non necessaria la predisposizione di una Valutazione di Incidenza, prevista dall’art.6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alla pagina 10 del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 266 del 28 maggio 2021;

PRESO ATTO, in particolare, delle osservazioni espresse ai sensi dell’art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, dall’allora Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (ora Ministero della cultura) espresse con prot. 21303 del 16 luglio 2020, acquisite con prot. MATTM-57792 del 24 luglio 2020, con cui ritiene che il progetto non sia da assoggettare a procedimento di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle condizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali della provincia di Catania con parere prot. 28461 del 5 dicembre 2019, e riportate nella richiamata nota del 16 luglio 2020;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA nonché la documentazione integrativa predisposta dalla Società proponente in riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. MATTM-89386 del 3 novembre 2020, acquisita con prot. MATTM- 2972 del 13 gennaio 2021, entrambe oggetto di pubblicazione sul sito web del Ministero della transizione ecologica, con comunicazioni datate rispettivamente 15 giugno 2020 e 20 gennaio 2021;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 266 del 28 maggio 2021, nella versione adottata nella seduta dell’Assemblea Plenaria del 6 luglio 2021, e acquisito al prot. MATTM-79754 del 21 luglio 2021, costituito da n. 14 (quattordici) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del richiamato parere n. 266 del 28 maggio 2021 è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 266 del 28 maggio 2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto “[...] *che gli impatti sono prevalentemente attribuibili alla sola fase di realizzazione della condotta, quindi temporanei e limitati nel tempo; mentre nella fase di esercizio l'unica eventuale interferenza è rappresentata dalla condotta ancorata ai ponti, ma anche in questo caso si ritiene poco significativo l'impatto [...]*” e “[...] *che si rende obbligatoria l'adozione di tutte le misure di mitigazione previste in progetto nonché della misura di compensazione richiesta dall'Ente Parco con nota n.450/2019 del 13/12/2019 relativa alla rimozione dei rifiuti che gli operatori incontreranno lungo le strade che interessano il tracciato della condotta [...]*”, e si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate alle pagine dal n. 12 al n. 14 del predetto parere, da verificarsi in fase di progettazione esecutiva e durante l'esecuzione dei lavori;

VISTA la nota prot. MATTM-89712 del 17/08/2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto “*Realizzazione condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito in Comune di Mascali (CT) agli impianti aziendali di Acoset S.p.A.*”;

DECRETA

Articolo 1 Esito valutazione

Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 266 del 28 maggio 2021, nella versione adottata nella seduta dell'Assemblea Plenaria del 6 luglio 2021, della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, è determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “*Realizzazione condotta idrica di collegamento dal Pozzo Rosella, sito in Comune di Mascali (CT) agli impianti aziendali di Acoset S.p.A.*”, proposto dalla Acoset S.p.a., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 266 del 28 maggio 2021. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.
2. Devono essere altresì ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali della provincia di Catania prot. 28461 del 5 dicembre 2019, come riportate nelle osservazioni espresse dal Ministero della cultura con nota prot. 21303 del 16 luglio 2020, acquisite con prot. MATTM-57792 del 24 luglio 2020. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nella nota stessa.

Articolo 3

Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
2. L'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 2 è verificata dal Ministero della cultura.
3. Il suddetto Ministero della cultura provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora il soggetto di cui al comma 2 non provveda a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Articolo 4

Disposizioni Finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 266 del 28 maggio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sarà comunicato alla Società Acoset S.p.a., al Ministero della cultura e alla Regione Sicilia la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Vicario del Direttore Generale

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)